

## Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti

*Il punto sul contrasto agli illeciti ambientali dopo la Legge 137/2023: procedura estintiva, sistemi di videosorveglianza, il ruolo dei regolamenti comunali*

Gianluca Sivieri – 26 novembre 2023

### La modifica dell'art. 255, comma 1 TUA

Con un po' di sorpresa, l'articolo 6-ter del Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, introdotto dalla **Legge 9 ottobre 2023, n. 137**, con la quale il decreto è stato convertito, ha modificato sostanzialmente l'articolo 255 comma 1 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" o, come è più conosciuto, Testo unico dell'ambiente.

Il citato comma 1, nella versione precedente, prevedeva una sanzione amministrativa da 300, a 3.000 euro, in caso di violazione dell'articolo 192, commi 1 e 2, 226, comma 2 e 231, commi 1 e 2. La sanzione era aumentata fino al doppio nel caso di abbandono di rifiuti pericolosi<sup>1</sup>.

Oggi, l'illecito amministrativo è stato sostituito da un **reato contravvenzionale**, punito con

**testo riservato agli abbonati**

---

<sup>1</sup> La versione originaria invece, prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria da 105, a 620 euro. O da 25 a 155 euro, nel caso di rifiuti non pericolosi e non ingombranti. Gli importi sono poi stati modificati dall'art. 34, comma 1, del Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

## Cosa cambia dal punto di vista operativo?

La Legge 22 maggio 2015, n. 68, ha introdotto nel TUA la Parte Sesta-*bis* dedicata alla disciplina sanzionatoria in materia di tutela ambientale e, quindi, anche (ma non solo) quella relativa agli illeciti in materia di rifiuti.

Nel complesso, l'art. 318-*bis* e seguenti si occupano di disciplinare una **procedura estintiva** dei reati contravvenzionali previsti dal D.Lgs. 152/2006<sup>2</sup>, che non abbiano causato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche.

Di fatto tale procedura deflattiva si concretizza in un percorso finalizzato a **ripristinare la conformità** alla normativa o la situazione predente la condotta criminosa.

Fermo restando l'obbligo di comunicare la notizia di reato e di svolgere la necessaria attività investigativa, la polizia giudiziaria provvede a

testo riservato agli abbonati

---

<sup>2</sup> Quindi non solo in materia di rifiuti.

<sup>3</sup> Ad esempio le agenzie regionali per la tutela ambientale.

<sup>4</sup> Prorogabile una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, quando circostanze non imputabili al contravventore determinino un ritardo nella regolarizzazione.

<sup>5</sup> Non si tratta di una sanzione amministrativa.

<sup>6</sup> Inclusi l'assunzione delle prove con incidente probatorio, gli atti urgenti di indagine e il sequestro preventivo.

dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato l’istituzione di un apposito capitolo<sup>7</sup> di entrata per il versamento delle somme.

In applicazione della procedura deflattiva, l’abbandono di rifiuti commesso dal “privato cittadino”, di fatto, comporta una sanzione pecuniaria di

## **Gli illeciti amministrativi in materia di rifiuti**

In materia di rifiuti, è comunque necessario ricordare che il Testo unico dell’ambiente prevede anche **altri illeciti**, sanzionati amministrativamente.

La Legge 28 dicembre 2015, n. 221, ha infatti introdotto gli artt. 232-*bis* e 232-*ter* nel D.Lgs. 152/2006, che riguardano i rifiuti di prodotti da fumo e altri rifiuti di piccolissime dimensioni.

Partendo da questi ultimi, l’art. 232-*ter* – facendo espresso riferimento alla tutela del decoro urbano – vieta l’**abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni** (ad esempio, scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare,...) sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi. L’illecito è sanzionato dall’art. 255, comma 1-*bis*, con la somma da euro 30 a euro 150.

Inoltre, l’art.

**testo riservato agli abbonati**

---

<sup>7</sup> Si tratta del capitolo 2596 – “Entrate di pertinenza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per versamento delle sanzioni amministrative deflattive di reati ambientali, ai sensi dell’art. 318-*quater*, comma 2 del D.Lgs. 152/2006”.

<sup>8</sup> L’art. 255, comma 1, D.Lgs 152/2006, prevede che se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio. Si ritiene che possa essere applicato il doppio, quindi 5.000 euro, in via generale.

<sup>9</sup> Art. 256, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/2006.

## Regolamenti comunali in materia di rifiuti

In molti casi i comuni adottano propri regolamenti in materia di rifiuti. Li adottano in virtù del combinato disposto dell'**art. 7 del Testo unico degli enti locali**<sup>10</sup> e dell'art. 198 del TUA.

Il primo conferisce ai comuni la potestà regolamentare – esercitata dal Consiglio comunale – nelle materie di propria competenza. Il secondo, l'**art. 198 del D.Lgs. 152/2006**, riguarda in modo specifico le competenze dei comuni in materia ambientale.

In particolare, il comma 2, riconosce ai comuni il concorso alla gestione dei rifiuti urbani, anche attraverso regolamenti che si occupano, tra l'altro, di:

- misure per la tutela igienico sanitaria nella gestione dei rifiuti;
- modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani.

Questo è quindi il perimetro della normazione concessa agli enti locali. Limite che, molto spesso viene superato sovrapponendo alle ipotesi di abbandono di rifiuti

testo riservato agli abbonati

## L'impiego di sistemi di videosorveglianza per il contrasto di illeciti ambientali

Un tema sempre "caldo" in materia di contrasto all'abbandono dei rifiuti, è l'impiego di sistemi di videosorveglianza a ciò destinati.

La questione, oggi particolarmente attuale per via dell'evoluzione tecnologica, in realtà è già stata oggetto di provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2004 e del 2010.

<sup>10</sup> Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

<sup>11</sup> "Città più pulite col 'nuovo' reato di abbandono di rifiuti?" disponibile all'url: <https://citynext.it/2023/11/18/citta-piu-pulite-col-nuovo-reato-di-abbandono-di-rifiuti/>

In particolare il paragrafo 5.5. del **provvedimento generale del 29 aprile 2004**<sup>12</sup> definisce lecito l'utilizzo di sistemi di videocontrollo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, escludendo in modo esplicito l'accertamento di violazioni amministrative.

Di diverso tenore è il **provvedimento dell'8 aprile 2010**<sup>13</sup>: il paragrafo 5.2. infatti prevede la possibilità di impiego di sistemi di videosorveglianza anche per l'accertamento di violazioni amministrative, conseguenti al mancato rispetto di "*disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti*", richiamando al riguardo gli atti di accertamento previsti dall'art. 13 della Legge 689/81.

Quando e come possono essere utilizzati oggi i sistemi di videosorveglianza in materia di contrasto all'abbandono di rifiuti? La risposta deve necessariamente essere ricercata, prevalentemente, nella normativa in materia di

testo riservato agli abbonati

---

<sup>12</sup> [doc. web n. 1003482]

<sup>13</sup> [doc. web n. 1712680]

<sup>14</sup> Regolamento (UE) 2016/679.

<sup>15</sup> Con il quale è stata attuata in Italia la Direttiva (UE) 680/2016, relativa al trattamento di dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.